

Evoluzione del contesto normativo in materia d'acquacoltura

INTRODUZIONE

Nell'economia di differenti civiltà, i Fenici, gli Etruschi e i Romani, l'allevamento dei pesci ha rivestito un ruolo di rilievo; i Romani in particolare allevavano le murene, le anguille in apposite vasche sulla costa laziale e sulle isole dell'arcipelago Toscano (come l'Isola del Giglio, o Ponza); in sostanza la pratica dell'acquacoltura è stata accertata fin da tempi molto antichi nel I secolo a.C. (Maar et al., 2007).

L'acquacoltura nasce come attività di supporto alla pesca e a partire dagli anni '70 si è organizzata su scala industriale registrando tassi di sviluppo elevati. Costituisce oggi un settore economico molto importante della produzione alimentare: nel 2003 ha contribuito per circa il 31% (41,9 milioni di tonnellate) su un totale di circa 132,2 milioni di tonnellate di pesce pescato. La sua crescita nel mondo è molto rapida, per molte specie oltre il 10% annuo, mentre al contrario il contributo della pesca tradizionale è rimasto costante, se non in diminuzione nell'ultimo decennio.

Tra i prodotti da acquacoltura più diffusi, troviamo: il salmone, la carpa, la tilapia, il pesce latte, il pangasio, l'orata, il branzino o spigola, la trota iridea, i peneidi o mazzancolle (*Peneus* spp.).

Per motivi ambientali e di sostenibilità, la FAO indica l'acquacoltura come una fondamentale opportunità per fornire risorse alimentari alla popolazione mondiale, soprattutto per una maggiore diversificazione della dieta, non solo a beneficio dei paesi più poveri, ma anche per sostenere i consumi dei paesi occidentali, in considerazione della costante riduzione degli stock ittici naturali.

* *Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura, PEMAC IV, Roma*

Altri aspetti interessanti del prodotto proveniente da acquacoltura sono la rintracciabilità e la sua sicurezza alimentare, soprattutto per quanto riguarda il rischio di bioaccumulo di alcuni contaminanti ambientali quali i metalli pesanti, i policlorobifenili (PCB) e le diossine, che tendono a concentrarsi attraverso la catena alimentare acquatica, particolarmente nelle specie ittiche bentoniche e pelagiche di grandi dimensioni quali ad esempio i tonni, i pesci spada, la rana pescatrice, alcuni squali e razze.

CARATTERISTICHE DEL SETTORE ITTICO E DELL'ACQUACOLTURA

Ha fatto segnare un incremento che già nel 2005 era pari a 516,5 mila tonnellate, per un ricavo complessivo di 1.976 milioni di euro, ha fatto registrare un calo del 4,3% in volume e un aumento dello 0,7% in valore rispetto all'anno precedente. Nonostante la flessione della produzione interna, le esportazioni in quantità di pesci, molluschi e crostacei hanno evidenziato una significativa crescita percentuale (+7,8%). Dal lato del valore l'aumento è risultato dell'11,3%.

In particolare, l'export italiano di pesci, che dall'anno in esame ha inciso, sia in volume sia in valore, per oltre due terzi sulle spedizioni totali all'estero di prodotti ittici (esclusi gli oli e i grassi, le farine e altri prodotti non destinati all'alimentazione umana), ha fatto segnare già dal 2005 un incremento delle quantità vendute del 7,4%, accompagnato da un +14,8% delle entrate monetarie; le vendite di molluschi (che hanno inciso all'incirca per un quarto sull'export italiano di prodotti ittici) sono cresciute del 9,4% in quantità e del 5,4% in valore, quelle di crostacei rispettivamente del 3% e del 3,8%.

L'incidenza del settore è di grande rilevanza sull'intero comparto, l'acquacoltura si può definire il volano per la crescita dell'intera produzione ittica nazionale a fronte della flessione produttiva del comparto pesca negli ultimi anni. In sostanza pone un freno alla dipendenza del mercato italiano dagli acquisti oltre frontiera ponendosi come elemento di competitività nella capacità di diversificare l'offerta con l'introduzione di nuove specie e taglie.

L'indotto dell'acquacoltura convoglia in sé poco meno di 8000 addetti; circa 800 impianti dislocati soprattutto nelle regioni del Veneto, Emilia Romagna, seguite da Liguria, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Lombardia.

La produzione ittica italiana si compone percentualmente da un 55% pescato e un 45% allevato in linea generale; dal 2006 la produzione acquicola

è tornata a crescere confermando il nostro paese tra i principali produttori europei insieme a Spagna, Francia, Regno Unito e Grecia.

L'evoluzione del contesto normativo accompagna l'evoluzione delle dinamiche socio-economiche e delle tecnologie produttive, infatti il settore dell'acquacoltura rappresenta oggi un elemento di estrema attualità sia in ambito comunitario che nazionale. Il settore della pesca è stato oggetto, nel corso degli anni, di crescente attenzione e interesse da parte del legislatore. Ai fini di una armonizzazione e razionalizzazione delle disposizioni normative in materia nonché di modernizzazione del settore stesso in effetti tale normativa è frutto di molteplici provvedimenti emanati in periodi anche molto lontani e diversi tra loro, per cui si è giunti alla coesistenza di disposizioni cui sottendono concezioni del tutto eterogenee e, addirittura, in qualche caso, disomogenee. Ciò rende difficile l'individuazione dei beni giuridici protetti poiché, nel corso degli anni, diversi sono stati gli interessi considerati meritevoli di tutela da parte dei vari legislatori. Accanto a disposizioni rivolte alla protezione della pesca intesa quale esercizio di una situazione giuridica soggettiva sussistono altre dirette a tutelare, in via prioritaria, le risorse biologiche del mare e l'ambiente marino.

Lo stato della normativa di settore appena descritto, in ragione dei diversi interessi tutelati ha dato vita a un sistema per certi versi in precario equilibrio, costringendo l'interprete a un lavoro di coordinamento fra le numerose disposizioni succedutesi nel tempo che hanno richiesto e richiedono ancora un intervento politico-legislativo coordinato e continuativo.

Nel corso degli ultimi anni il legislatore ha risposto un quesito importante inquadrando giuridicamente, con chiarezza, il ruolo dell'imprenditore ittico che viene equiparato all'imprenditore agricolo e infatti così come dal codice civile: «Sono imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del c.c. i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'acquacoltura e le connesse attività di prelievo sia in acque dolci, sia in acque salmastre e marine»¹ e ancora: «È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine»²

¹ L. 102/92 integrata da L. 122/01.

² Art. 1 D.lgs. 228/01.

L'EVOLUZIONE NORMATIVA NEGLI ULTIMI DIECI ANNI DEL COMPARTO ITTICO

La produzione di acquacoltura ha continuato a giocare un ruolo centrale anche a seguito dell'emanazione del regolamento n. 104/2000/CE³, con il quale si è provveduto a riorganizzare l'architettura del mercato di riferimento nel contesto comunitario sulla base delle rinnovate caratteristiche del sistema produttivo della pesca e dell'acquacoltura europee.

In particolare, le esigenze di garantire al contempo uno sfruttamento sostenibile della risorsa, un congruo reddito agli operatori nonché un'offerta soddisfacente ai consumatori in termini di quantità e qualità hanno rafforzato le produzioni di acquacoltura laddove hanno previsto l'applicazione di norme comuni di commercializzazione e di conseguenti misure di controllo su tali produzioni. Produzioni che vengono annoverate tra i prodotti della pesca, intesi come «i prodotti delle catture in mare o nelle acque interne e i prodotti dell'acquacoltura»⁴, per i quali il regolamento fornisce la specifica designazione merceologica e la relativa codifica. Successivamente vengono fornite le disposizioni relative alle norme di commercializzazione e informazione dei consumatori⁵, alle organizzazioni dei produttori e agli accordi interprofessionali⁶, a prezzi e interventi finanziari⁷ nonché agli scambi con i Paesi terzi⁸.

Il regolamento 104/2000/CE pone delle basi che verranno però sviluppate appieno soltanto con la nuova programmazione relativa al periodo 2007-2013, la cui finalità principale sarà la garanzia della sostenibilità economica, ambientale e sociale del settore pesca e acquacoltura al fine di ridurre lo sforzo di pesca e proteggere l'ambiente marino.

La Politica comune della pesca (PCP), attraverso queste priorità strategiche, conferisce quindi un ruolo centrale al sistema produttivo dell'acquacoltura e al relativo quadro politico-legislativo, prevedendo appositi strumenti a sostegno del settore.

Il regolamento 1198/2006/CE⁹, che sostituisce i regolamenti 1263/99/CE¹⁰ e 2792/99/CE¹¹, definisce a tale scopo il nuovo quadro normativo di

³ «relativo all'Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura» – GUCE L 17 del 21/01/2000.

⁴ Reg. 104/2000/CE art. 1 par. 2.

⁵ Titolo I del Reg. 104/2000/CE.

⁶ Titoli II e III del Reg. 104/2000/CE.

⁷ Titolo IV del Reg. 104/2000/CE.

⁸ Titolo V del Reg. 104/2000/CE.

⁹ «relativo al Fondo europeo per la pesca» – GUCE L 223 del 15/08/2006.

¹⁰ «relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca» – GUCE L 161 del 26/06/1999.

¹¹ «che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca» – GUCE L 337 del 30/12/1999.

base per l'elaborazione dei documenti di programmazione relativi al periodo di riferimento.

Il Fondo europeo per la pesca (FEP), le cui modalità applicative sono disposte dal regolamento 498/07/CE¹², tiene conto dei nuovi sviluppi nel campo della pesca e dell'acquacoltura e definisce tre obiettivi principali: facilitare l'attuazione della Politica Comune della Pesca promuovendo un equilibrio sostenibile tra le risorse e la capacità di pesca della flotta, aiutare le comunità dei pescatori a diversificare la loro economia e compensare i soggetti per la fuoriuscita dal settore, accrescere la sussidiarietà attraverso una gestione concorrente efficiente e condivisa. A tal fine il Reg. 1198/06/CE individua cinque assi prioritari del FEP verso cui indirizzare le risorse comunitarie:

- adeguamento della flotta da pesca comunitaria;
- acquacoltura, pesca in acque interne, trasformazione e commercializzazione;
- misure di interesse comune;
- sviluppo sostenibile delle zone di pesca;
- assistenza tecnica.

Nell'ambito dell'asse 2 assumono particolare rilievo le misure per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura¹³: tali investimenti sono destinati alla costruzione, all'ampliamento e all'ammodernamento di impianti per la diversificazione verso nuove specie¹⁴, al sostegno di metodi di allevamento rispettosi dell'ambiente¹⁵ e di forme di acquacoltura tradizionale¹⁶ nonché al miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza. L'asse 2 del FEP sostiene anche l'attuazione di misure idro-ambientali¹⁷ attraverso forme di allevamento che abbiano un impatto positivo sull'ambiente, la partecipazione a programmi EMAS¹⁸, l'attuazione di metodi di produzione biologica

¹² «recante modalità di applicazione del Reg. 1198/06/CE relativo al Fondo europeo per la pesca» – GUCE L 120 del 10/05/2007.

¹³ Reg. 1198/06/CE art. 29.

¹⁴ Si intendono tali quelle la cui produzione è scarsa o inesistente e per le quali esistono buone prospettive di mercato.

¹⁵ Come l'allevamento off-shore (in zone marine non protette) e l'allevamento con ricircolo idrico.

¹⁶ Ovvero con pratiche consolidate nel tempo, correlate al contesto sociale e al patrimonio culturale di una determinata zona.

¹⁷ Reg. 1198/06/CE art. 30.

¹⁸ Eco-Management and Audit Scheme: strumento volontario per valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali e fornire informazioni sulla propria gestione ambientale (Reg. 1221/09/CE – GUCE L 342 del 22/12/2009).

e di pratiche di acquacoltura sostenibile compatibili con i vincoli delle zone appartenenti alla Rete Natura 2000¹⁹.

Un'altra linea di intervento importante all'interno di questo asse del FEP riguarda il sostegno alla trasformazione e commercializzazione²⁰, finalizzato a interventi aziendali per migliorare le condizioni di lavoro, l'igiene, la qualità dei prodotti, per ridurre l'impatto ambientale, commercializzare nuove produzioni e migliorare l'uso di specie poco diffuse.

Nell'ambito delle misure di interesse comune²¹, tra le altre, i finanziamenti comunitari possono altresì essere indirizzati verso azioni collettive (promozione di metodi di pesca selettivi, rimozione attrezzi da pesca dai fondali, elaborazione di piani locali di gestione), misure per la preservazione di fauna e flora selvatiche (recupero di acque interne quali zone di riproduzione e di rotte utilizzate da specie migratorie) nonché verso progetti pilota per la sperimentazione di tecnologie innovative, per la ripartizione dello sforzo di pesca e per l'elaborazione di metodi di miglioramento della selettività degli attrezzi e di riduzione dell'impatto ambientale dell'attività di acquacoltura.

Il contesto normativo nazionale ha visto certamente uno snodo importante nell'emanazione del decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154²², con il quale si è provveduto a riorganizzare l'architettura tecnico-istituzionale per dare maggiore organicità al processo di attuazione degli indirizzi politici in materia di pesca e acquacoltura. A tal fine il decreto prevede l'istituzione del Tavolo azzurro²³, per la definizione degli obiettivi e per le finalità di concertazione, e della Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura²⁴, organo chiamato a dare pareri sui decreti del Ministero finalizzati alla tutela e gestione delle risorse ittiche.

In termini di programmazione, viene posto un tassello fondamentale con la previsione di un Programma nazionale che tenga conto degli indirizzi comunitari e degli accordi internazionali, del riconoscimento delle risorse ittiche come bene comune rinnovabile ed essenziale alla sicurezza alimentare mondiale. In tale ambito, la linea di indirizzo strategico della pesca e dell'acquacoltura viene chiaramente individuata nel perseguimento dello sviluppo sostenibile e della valorizzazione delle rispettive produzioni e delle attività

¹⁹ Zone designate ai sensi della direttiva 92/43/CEE s.m.i.

²⁰ Reg. 1198/06/CE artt. 34-35.

²¹ Reg. 1198/06/CE art. 36 ss.

²² «modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003 n. 38».

²³ D.lgs. 154/2004 art. 2.

²⁴ D.lgs. 154/2004 art. 3.

connesse, anche attraverso la promozione dei piani di gestione delle risorse ittiche e dei programmi di sviluppo dell'acquacoltura adottati dalle associazioni, organizzazioni di produttori e consorzi riconosciuti²⁵. Al riguardo, il decreto legislativo 154/2004 dà anche un nuovo impulso alle attività di ricerca scientifica e tecnologica applicata²⁶, legandole in maniera diretta al conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma nazionale.

Oltre alla regolamentazione del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura²⁷, importante strumento di sostegno agli eredi diretti dei marittimi e agli imprenditori ittici che abbiano subito gravi danni conseguenti a calamità, il decreto pone l'accento sull'importanza di promuovere politiche che mirino all'aggiornamento professionale e alla formazione permanente degli operatori del settore.

L'EVOLUZIONE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE PER IL SETTORE ITTICO

Come è noto, l'ultimo decennio ha visto le tematiche sanitarie e di sicurezza alimentare al centro della politica e della legislazione relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.

A partire dal Libro Bianco del 2000²⁸, per passare al regolamento 178/2002/CE²⁹ e ai regolamenti meglio noti come "pacchetto igiene"³⁰, l'obiettivo del legislatore comunitario è stato di responsabilizzare gli operatori dell'intera filiera al fine di tutelare i consumatori con la somministrazione di prodotti salubri che garantissero al contempo il reddito di chi li produceva.

I regolamenti sull'igiene applicato al settore della pesca e dell'acquacoltura hanno ridefinito un ambito prima frastagliato, con numerose norme riguardanti le autorizzazioni sanitarie e le registrazioni, l'utilizzo dei medicinali

²⁵ Cfr. D.lgs. 154/2004 art. 4 c. 1 b).

²⁶ D.lgs. 154/2004 art. 9.

²⁷ D.lgs. 154/2004 art. 14.

²⁸ COM(1999) 719.

²⁹ «che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare» – GUCE L 31 del 01/02/2002.

³⁰ Regg. 852/04/CE «sull'igiene dei prodotti alimentari» (GUCE L 226 del 25/06/2004), 853/04/CE «che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale» (GUCE L 226 del 25/06/2004), 854/2004/CE «che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano» (GUCE L 226 del 25/06/2004), 882/2004/CE «relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare le conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali» (GUCE L 191 del 28/05/2004).

veterinari, il trasporto degli animali vivi, le buone pratiche di allevamento e l'alimentazione, le misure di polizia veterinaria e le misure relative all'importazione e all'esportazione.

Con l'emanazione della direttiva 2006/88/CE³¹ si è cercato di integrare i nuovi adempimenti di polizia sanitaria con le disposizioni del "pacchetto igiene"; il recepimento nazionale, affidato al decreto legislativo 4 agosto 2008 n. 148³² ha altresì trasposto le norme nel contesto nazionale cercando di non danneggiare il sistema produttivo italiano e armonizzando il delicato ambito dell'attività di controllo in materia di polizia sanitaria, sotto la competenza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

L'ambito di applicazione del decreto concerne le norme di polizia sanitaria relative all'immissione sul mercato, all'importazione e al transito degli animali d'acquacoltura, le misure di prevenzione a carico degli operatori nei confronti delle relative malattie nonché le misure di lotta da applicarsi in caso di presenza sospetta o conclamata di un focolaio di talune malattie degli animali acquatici³³.

Le disposizioni più rilevanti, oggetto attualmente di decretazione di dettaglio, riguardano la necessità di armonizzare e semplificare le modalità di autorizzazione delle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di trasformazione da parte delle Regioni e Province Autonome, evitando sovrapposizioni con le disposizioni di cui all'articolo 4³⁴ del regolamento 853/2004/CE.

Al fine di migliorare l'attività di monitoraggio e controllo sulle imprese di acquacoltura, l'articolo 5³⁵ dispone la creazione di un'apposita sezione nell'ambito della banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche al fine di garantire le opportune misure di protezione relative all'allevamento di specie sensibili alle malattie esotiche e non esotiche di cui agli allegati³⁶ al decreto.

Ulteriori criticità connesse agli adempimenti del decreto 148/2008 riguardano il sistema di registrazione e rintracciabilità degli animali e dei relativi

³¹ «relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie» – GUCE L 328 del 24/11/2006.

³² «attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie» – GURI n. 225 del 25/09/2008.

³³ Cfr. D.lgs. 148/2008 art. 1.

³⁴ «Registrazione e riconoscimento degli stabilimenti».

³⁵ «Anagrafe informatizzata delle imprese di acquacoltura».

³⁶ In particolare allegato IV parte II «Elenco malattie».

prodotti, nonché le modalità di applicazione dei programmi di sorveglianza sanitaria in base a un'opportuna analisi del rischio.

SICUREZZA PER IL CONSUMATORE:

L'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI DELLA PESCA

L'etichettatura dei prodotti della pesca ha una normativa relativamente recente, trae origine dal Regolamento n. 104/2000/CE del Consiglio³⁷, che all'art. 4 prevede che sia fornita un'adeguata informazione ai consumatori. Il successivo Regolamento 2065/2001/CE della Commissione ne ha stabilito le modalità di applicazione e nello specifico rappresentando lo strumento per tutelare i consumatori e agevolare la scelta consapevole da parte del "consumatore informato" prevede l'apposizione sui prodotti ittici di un'etichetta riportante la denominazione commerciale della specie, l'indicazione del metodo di produzione: «prodotto della pesca» o «prodotto della pesca in acque dolci» o «prodotto di acquacoltura»; l'indicazione della zona di cattura FAO³⁸ e non ultima la possibilità di menzionare una zona di cattura più precisa.

In successiva applicazione dell'art. 9 dello stesso Regolamento n. 2065/2001/CE³⁹ c'è il Decreto 27 marzo 2002 del Ministero delle politiche agricole e forestali: "Etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo". Tale D.M. 27 marzo 2002 prevede requisiti obbligatori di etichettatura riferiti ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura inclusi nel Cap. 3 del regolamento (CE) 2031/2001 della Commissione relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune; e ancora le informazioni obbligatorie nella vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura come la denominazione commerciale, secondo l'elenco richiamato nel successivo art. 3 decreto. Lasciando facoltà all'operatore di indicare anche la denominazione scientifica; il metodo di produzione, come definito dall'art. 4 del regolamento (CE) 2065/2001; c) la zona di cattura, come definita dall'art. 5 del regolamento (CE) 2065/2001.

Il Decreto 27 marzo 2002 è stato successivamente aggiornato da altri due Decreti aventi per titolo "Denominazione in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale", datati rispettivamente 21 gennaio 2004 e 20

³⁷ G.U. n. 24 del 27/03/00 – 2° serie.

³⁸ Per cattura in acque dolci il nome dello Stato membro o del Paese terzo, per l'allevato il nome dello Stato membro o del Paese terzo in cui si è svolta la fase finale di sviluppo del prodotto.

³⁹ Pubblicato sulla G.U. n. 84 del 10/04/02

luglio 2004. Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha inoltre emanato la Circolare esplicativa n. 21329 del 27 maggio 2002.

In merito alla normativa sull'etichettatura dei prodotti della pesca assume notevole significato anche il Regolamento 178/2002/CE che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e che prevede espressamente la tutela degli interessi dei consumatori: infatti l'articolo 8 recita: «1. La legislazione alimentare si prefigge di tutelare l'interesse dei consumatori e di costituire una base per consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano. Essa mira a prevenire le seguenti pratiche:

- a) Le pratiche fraudolente e ingannevoli
- b) L'adulterazione degli alimenti
- c) Ogni altro tipo di pratica in grado di indurre in errore il consumatore».

Successivamente con Legge 99/2009 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" (art. 18 c. 1) il legislatore al fine di rafforzare le azioni volte a tutelare la qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e a contrastare le frodi in campo agroalimentare e nella filiera ittica e inoltre la commercializzazione di specie ittiche protette ovvero prive delle informazioni obbligatorie a tutela del consumatore, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove le iniziative necessarie per assicurare la qualità delle produzioni e dei prodotti immessi al consumo nel territorio nazionale.

Al fine di garantire la qualità e una migliore valorizzazione commerciale dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura italiani prevede un sistema specifico di marcatura ed etichettatura in cui devono essere riportate le informazioni relative a:

- il numero di identificazione di ogni partita;
- il nome commerciale e il nome scientifico di ogni specie;
- il peso vivo espresso in chilogrammi;
- la data della cattura, della raccolta ovvero la data d'asta del prodotto;
- il nome del peschereccio ovvero il sito di acquacoltura;
- il nome e l'indirizzo dei fornitori;
- l'attrezzo da pesca.

L'etichetta, così come concepita, oltre a valorizzare il prodotto, costituisce una garanzia per il consumatore, in quanto non solo identifica la lavorazione del pescato, dalla cattura del pesce fino al suo carico, garantendone la qualità attraverso il controllo sanitario, la certificazione di origine e del processo di lavorazione a bordo delle navi da parte dell'Asl, e la tracciabilità attraverso l'identificazione di ogni partita con il codice di riferimento della barca, che

viene conservato fino alla vendita, ma vengono inoltre indicati il nome del pesce, la zona di pesca, il metodo e la data di cattura.

Il Sistema specifico di marcatura ed etichettatura sarà individuato con successivo D.M.

IL PERCORSO NORMATIVO DEL BIOLOGICO

Il regolamento CEE 2092/91 lo si può definire come il pilastro dell'era biologica e di tutti i prodotti biologici che sono venduti sul mercato generalmente a un prezzo più elevato, in quanto il metodo di produzione richiede un impiego meno intensivo della terra e tale metodo può quindi svolgere non solo una funzione nel quadro del ri-orientamento della politica agricola comune per quanto attiene alla realizzazione di un migliore equilibrio tra l'offerta e la domanda di prodotti agricoli, ma abbraccia anche la tutela dell'ambiente e la conservazione dello spazio rurale.

Il regolamento 1804/99/CE affianca e completa, per le produzioni animali, il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e insieme aprono la strada al Reg. 834/07/CE.

L'ormai datato Reg. CEE 2092/91 è stato abrogato dal Reg. CE 834/07 a sua volta seguito da Reg. 889/08/CE recante modalità di applicazione del Reg. 834/07/CE nonché dal Reg. 710/09/CE attinente la produzione di animali e alghe marine dell'acquacoltura biologica. Il regolamento 710/09/CE del 5 agosto 2009 recante introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica. In tale contesto il Reg. CE 834/07 costituisce, quindi, l'ossatura del nuovo quadro legislativo; stabilisce i principi e i criteri generali dell'agricoltura biologica, il funzionamento del sistema di controllo, le modalità di etichettatura e le regole per l'importazione da Paesi Terzi.

A partire dal 1 gennaio 2009 il quadro normativo comunitario relativo alle produzioni agro-alimentari ottenute con metodo biologico è mutato profondamente, ricordiamo che il Reg. 2092/91/CEE è abrogato e sostituito dal nuovo regolamento Reg. 834/07/CE che prevede molte novità, tra cui quelle relative alla etichettatura dei prodotti di agricoltura biologica. Questo regolamento è di grande interesse in quanto in esso c'è il primo riconoscimento esplicito dei prodotti ittici all'interno dei "regolamentati" a livello comunitario (Art. 15). Entrando nello specifico dell'articolo 15 relativo alle "Norme

di produzione per animali d'acquacoltura", oltre alle norme generali di produzione agricola previste dal regolamento prevede norme specifiche relative:

- all'origine degli animali d'acquacoltura;
- alle pratiche zootecniche specifiche;
- alla riproduzione;
- all'alimentazione dei pesci e dei crostacei ai molluschi bivalvi e alle altre specie che non sono alimentate dall'uomo ma si nutrono di plancton naturale;
- alla prevenzione delle malattie e alle cure veterinarie;
- alla pulizia e disinfezione degli specchi d'acqua e nelle gabbie, degli edifici e degli impianti adibiti all'acquacoltura.

Il cammino del biologico è stato contraddistinto da alcuni principi del Reg. 710/09/CE caratterizzanti le esigenze della produzione italiana quali la «tutela di alcune produzioni tipiche quali anguillicoltura e vallicoltura» in particolare relativamente all'origine degli animali d'acquacoltura, difatti «sono vietati gli impianti di acquacoltura a ricircolo chiuso per la produzione animale, eccetto negli incubatoi e nei vivai» (Articolo 25 octies) e ancora si è posta l'attenzione «sull'impiego di ossigeno è consentito solo per esigenze di salute degli animali e in periodi critici della produzione o del trasporto» (Articolo 25 nonies). Il regolamento 710/09/CE prevede non solo l'impiego del piano di gestione per la salute degli animali comprendente una convenzione di consulenza sanitaria con i servizi veterinari specializzati in animali d'acquacoltura (Art. 25 vices), si tiene conto dell'alimentazione di animali carnivori: mangimi bio di origine acquicola, farina/olio di pesce ricavati da sottoprodotti dell'acquacoltura bio e da scarti di pesci catturati per il consumo umano nell'ambito della pesca sostenibile (Art. 25 duodecies), è introdotto il rispetto di periodi di conversione che vanno da 3 a 24 mesi in base alla tipologia di impianto con indicazioni specifiche per le diverse specie ittiche allevate⁴⁰ che tengono conto delle peculiarità dell'acquacoltura italiana⁴¹.

È in corso di predisposizione il Decreto attuativo del Reg. (CE) n. 710/09, che riesamina diverse aree tematiche che spaziano dalla produzione alghe marine, produzione di animali di acquacoltura, percorrere le norme di conversione per animali di acquacoltura. I requisiti di controllo specifici per le alghe marine e per la produzione di animali di acquacoltura per concludere con le misure transitorie e finali.

⁴⁰ Misure relative ai sistemi di produzione e densità di allevamento.

⁴¹ Allegato XIII bis.

È giunto il momento di domandarsi quali sono le opportunità per l'acquacoltura biologica?

Esiste il crescente interesse del consumatore verso prodotti sicuri e certificati, oggi, è una realtà assodata, che si concretizza con produzioni sempre maggiori di prodotti bio che rispondono non solo a questa esigenza, ma rispettano i requisiti di sostenibilità in particolare nell'acquacoltura dove si riconduce all'habitat del pesce.

L'evoluzione dei consumi domestici in costante aumento è da inquadrare nel mutato stile di vita delle famiglie che ripongono maggior attenzione all'esigenza di coniugare le ridotte disponibilità di tempo con la garanzia di sicurezza e qualità dei prodotti ittici.

Il sistema distributivo moderno ha risposto a queste esigenze individuando nella crescente e rinnovata offerta dei prodotti ittici freschi il rafforzamento della grande distribuzione attraverso il prodotto allevato che consente flussi di approvvigionamento costanti nel tempo, quantità elevate, pezzatura e qualità standardizzati, prezzi non soggetti a forti oscillazioni. Tutte strategie che puntano sostanzialmente a fidelizzazione del consumatore al settore ittico.

Recentemente è stato inserito nel controllo della filiera art. 18 L. 99/09 che definisce un sistema di identificazione del prodotto ittico non destinato all'esportazione al fine di consentire al consumatore di effettuare scelte consapevoli sulla base di maggiori informazioni nonché al fine di contrastare la contraffazione dei prodotti agroalimentari e ittici. Quest'intervento è stato strategicamente pianificato al fine di consentire l'identificazione del prodotto ittico in tutte le fasi della filiera fino alla somministrazione, la documentazione relativa alle indicazioni obbligatorie deve essere resa disponibile agli organismi di controllo già individuati dal decreto 27 marzo 2002 ai sensi di quanto disposto dall'art. 21 della Legge 14 luglio 1965, n. 963. Hanno la possibilità gli organismi preposti alla sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa e per l'accertamento delle infrazioni alle leggi e ai regolamenti che li riguardano di operare sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di porto locali.

«La pesca, compresa l'acquacoltura, fornisce una risorsa vitale di cibo, di attività lavorative, ricreative, commerciali e di benessere economico per le persone di tutto il mondo, per le generazioni presenti e future, e dovrebbe perciò essere condotta in modo responsabile» (FAO - Code of Conduct for Responsible Fisheries).

Per poter valutare le prospettive future bisogna ricordare che nel 2009 la Commissione Europea, nell'ambito di un'apposita Comunicazione, ha presentato linee guida per lo sviluppo dell'acquacoltura, con misure specifiche per l'insediamento dei giovani e norme per la copertura dei rischi.

In conclusione è di grande interesse ricordare che «un'acquacoltura adeguatamente sostenuta può incrementare le possibilità di lavoro nelle zone rurali, soddisfare la domanda crescente di prodotti ittici e aiutare a contenere lo sforzo di pesca» (Michel Barnier – Pres. Consiglio UE agricoltura e pesca) e in stretta connessione che in realtà non può sussistere una situazione di sicurezza alimentare se non c'è un'efficace sistema di controllo, monitoraggio e vigilanza.

RIASSUNTO

La normativa relativa al settore ittico caratterizzata da un'eterogeneità di interventi legislativi presenta una graduale evoluzione finalizzata al riordino dell'intero comparto di riferimento nel contesto nazionale sulla base delle rinnovate caratteristiche del sistema produttivo della pesca e dell'acquacoltura.

L'obiettivo anche in ambito comunitario dell'attuale normativa è focalizzato sull'esigenza di garantire la sostenibilità del settore come sostenibilità ambientale, economica e sociale, tutelando l'habitat naturale e lo sfruttamento responsabile degli stock ittici assicurando, nel contempo, un congruo reddito agli operatori e la certezza del prodotto ai consumatori.

Appare di tutta evidenza che in tale contesto le produzioni ittiche provenienti dall'acquacoltura costituiscono una risorsa vitale che oltre a fornire approvvigionamento sicuro di alimentazione costituisce volano di promozione del territorio contribuendo alla realizzazione dei sopracitati obiettivi di conservazione delle risorse fornendo altresì attività lavorative, ricreative, commerciali e di benessere economico per le persone di tutto il mondo, per le generazioni presenti e future.

ABSTRACT

The regulations on the fishing industry characterized by heterogeneity of legislative development and research show a gradual reorganization of the entire sector in the national framework on the basis of renewed features of the production system for fisheries and aquaculture.

The objective of the legislation in the EU framework is focused on the need to ensure the sustainability of the environmental, economic, and corporate sectors, as well as preserve the natural habitat and sustainable exploitation of fish stocks while ensuring at the same time, an adequate income for operators and the assurance of product to consumers.

It seems obvious that in this context, the fish production from aquaculture is a vital resource that in addition to providing a reliable supply of power, is the flywheel of promoting the region to help bring the above mentioned objectives of conservation. It also provides work activities, recreational, commercial and economic prosperity for people around the world for both present and future generations.

BIBLIOGRAFIA

MAAR A., MORTIMER M.A.E., VAN DER LINGEN I. (1966): *Fish culture in Central East Africa*, Rome, FAO.

